

RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL LAVORO

Fondata da ALDO CESSARI, già diretta da GIUSEPPE PERA e da PIETRO ICHINO



Direttore responsabile
RAFFAELE DE LUCA TAMAJO

Condirettori
ARTURO MARESCA PATRIZIA TULLINI

Comitato scientifico
MARIA VITTORIA BALLESTRERO - BRUNO CARUSO - CARLO CESTER - MAURIZIO CINELLI
LUISA CORAZZA - GIUSEPPE FERRARO - EDOARDO GHERA - PIETRO ICHINO
ORONZO MAZZOTTA - MASSIMO PALLINI - ROBERTO ROMEI - FRANCESCO SANTONI
JESÚS CRUZ VILLALÓN - MAXIMILIAN FUCHS - ANTOINE LYON CAEN - ALAN NEAL

In questo numero, tra l'altro:

I - Saggi: LA DISABILITÀ E IL SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO (G. Allieri); L'INDEBITO PREVIDENZIALE NON PENSIONISTICO (C. Cristofolini); LA PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI NELLA LEGGE N. 76/2025 (A. Ingraio)
II - Giurisprudenza: CONSEGUENZE DEL LICENZIAMENTO VIZIATO PER OMESSA MOTIVAZIONE O CONTESTAZIONE (G. Pacchiana Parravicini); RILEVANZA DEL CERTIFICATO MEDICO E SIMULAZIONE DELLA MALATTIA (G. Della Rocca); ANCORA SUI CONTROLLI DIFENSIVI (C. Faleri e I. Santoro); SUCCESSIONE IN APPALTO E TRASFERIMENTO D'AZIENDA (A. Pilati); IL DIRITTO DI CRITICA DEL LAVORATORE (P. Tosi e E. Puccetti); IL cd. REGIME DI NEUTRALITÀ ESCLUSIVA NEL LAVORO ALLE DIPENDENZE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (F. Perrone)
III - PROPOSTA DI RIFORMA DEL REGIME SANZIONATORIO DEI LICENZIAMENTI ILLEGITIMI (Gruppo Freccia Rossa); INTERDITTIVE ANTIMAFIA, CONTINUITÀ D'IMPRESA E TUTELA DEL LAVORO (N. Durante); M. MAGNANI legge F. ALIFANO (a cura di), PIETRO ICHINO. MEZZO SECOLO DI DIRITTO DEL LAVORO

 **Lefebvre Giuffrè**

2

RASSEGNA BIBLIOGRAFICA

(a cura di RAFFAELE DE LUCA TAMAJO e LAURA TEBANO)

Eventuali comunicazioni all'indirizzo ridl.libriricevuti@giuffresl.it

RECENSIONI

M. MAGNANI legge F. ALIFANO (a cura di), *Pietro Ichino, mezzo secolo di diritto del lavoro. Il rifiuto della faziosità e del conformismo come metodo: dialogo su quindici saggi con alcuni giovani giuslavoristi*, Adapt University Press, Modena, 2024, pp. 538, € 40,00 (*)

1. Questa non può essere una recensione tradizionale sia per la formula utilizzata, quella del libro-intervista a partire dai saggi scritti da P. Ichino nell'arco di un cinquantennio, sia per l'ampiezza dei contenuti del libro che si sviluppano lungo tutta la tastiera del diritto del lavoro. Ed infatti leggendo il libro-intervista di P. Ichino colpisce la gamma dei temi che egli ha toccato nel corso della sua vita di studioso e l'attualità, in molti casi sarebbe da dire "purtroppo", dei suoi contenuti, evidenziata dagli intervistatori.

La scelta degli scritti (il primo del 1976, l'ultimo del 2022) è stata sapiente così come sapienti sono stati sia la formula dell'intervista da parte di giovani studiosi (e in alcuni casi meno giovani, ma sempre più giovani), sia gli stessi intervistatori che, con efficacia, proiettano nell'attualità questi scritti.

La formula dell'intervista è felice perché consente di "oggettivizzare" la riflessione: non è tanto l'opera di P. Ichino sotto i riflettori quanto lo stato del diritto del lavoro italiano. Di P. Ichino conosciamo tutti l'estrazione, anche politica, la sua storia, la sua linea di politica del diritto, che emerge molto bene fin dalle prime due interviste, quelle di Michele Tiraboschi, sui temi cruciali "A chi serve il diritto del lavoro" e "A che cosa serve il sindacato". Una linea di politica del diritto sulla quale mi sono spesso ritrovata, salvo, come è inevitabile che accada, dissentire su singoli svolgimenti.

Così come mi ritrovo sulla sottolineatura della necessaria apertura interdisciplinare della materia, evidenziata in tutto il libro ma soprattutto nella prima intervista. L'apertura alla sociologia è più risalente — e più condivisa — a causa della fitta schiera di studiosi che da tempo si sono cimentati nello studio delle relazioni industriali: disciplina che è naturalmente al crocevia fra diritto, sociologia ed anche economia.

Il rapporto tra diritto del lavoro ed economia è, invece, ancora controverso, nonostante decenni di discussione. Personalmente, mi ritrovo appieno in quel che viene detto in questo libro, sebbene con una nettezza su cui qualche riserva e qualche distinguo sono leciti, perché come ci

(*) La recensione è stata consegnata prima della consultazione referendaria dell'8-9 giugno 2025.

sono diverse scuole giuslavoristiche, ci sono anche diverse scuole di economisti: "compito della scienza economica è individuare l'obiettivo di benessere che la società intende perseguire ed indicare il modo in cui esso può essere meglio conseguito"; ed ancora: "l'economia ... può interferire con il diritto del lavoro soltanto evidenziando la coerenza o no tra gli scopi perseguiti dal legislatore mediante una riforma e gli effetti concretamente conseguiti; ma non dettando al legislatore gli scopi che devono essere perseguiti" (p. 10). Il che è come dire che, almeno nel nostro contesto, quello italiano, l'analisi economica del diritto rileva più sul piano della posizione delle regole che su quello dell'interpretazione.

Ho espresso la mia posizione nella relazione svolta al Congresso AIDLASS nel 2003. In quella relazione, con un giudizio forse troppo ottimistico, sottolineavo che mi sembrava si stesse gradualmente rimuovendo la diffidenza nei confronti dell'analisi economica del diritto, perché, ad una prima generazione di studi che aveva sostenuto una posizione ideologica molto forte sulla funzione del sistema giuridico in una economia di mercato, era seguita una seconda generazione di studi, molto eclettica, con pretese assai più modeste circa il ruolo dell'economia nel diritto e, al suo interno, vi era un filone che aderiva ad una visione autenticamente riformista dell'analisi economica del diritto per affrontare i problemi del moderno stato interventista e welfarista.

2. Ma la lettura di questo libro, con il suo richiamo all'interdisciplinarietà e alle prospettive di politica del diritto, sollecita una riflessione più ampia sul compito del giuslavorista e, in generale, dello scienziato del diritto, oggi, che ingloba necessariamente il tema del metodo.

Riflessioni da cui i giuristi della nostra generazione non possono sentirsi esonerati. Anzi, sono quelli più titolati a farlo avendo a loro volta assistito, o essendone stati partecipi, negli anni '70 ad una svolta metodologica.

Anche nel libro di P. Ichino si osserva che oggi si produce un numero esorbitante di monografie ed articoli essenzialmente in funzione concorsuale, sui più disparati temi e, si può aggiungere, coi più disparati metodi. Assistiamo ad un incredibile eclettismo metodologico, già denunciato da M. D'Antona nel 1990.

La nostra generazione aveva punti di riferimento più solidi: sebbene ci siamo formati quando il diritto del lavoro si era ormai staccato dal diritto civile, da una parte, siamo sempre stati consapevoli che gli snodi e le infrastrutture ci erano forniti proprio da questo; d'altra parte, però, per le ben note ragioni identitarie o fondative o giustificative del diritto del lavoro, siamo sempre stati consapevoli delle peculiarità delle sue tecniche di tutela imperniate sulle norme inderogabili di legge e di contratto collettivo. Non solo: eravamo ben consapevoli che il contratto collettivo e l'autonomia collettiva, liberati dalle scorie del pensiero corporativo, non potevano essere ascritti semplicemente al capitolo delle tecniche di tutela dovendo anche, se non soprattutto, essere visti come espressione del pluralismo sociale ed in definitiva del principio di sussidiarietà. Quello dell'autonomia collettiva è sempre stato un capitolo molto affascinante e, nello stesso tempo, tipizzante il diritto del lavoro: tant'è che, per andare in cattedra, era buona norma, se non necessario, scrivere una monografia sul rapporto di lavoro ed una monografia sull'autonomia collettiva.

In un certo senso più assestato era anche il rapporto tra dottrina e giurisprudenza, essendo (ritenuta) la funzione fondamentale della giurisprudenza teorica quella di produrre modelli di decisione per il giudice domestico.

Ora non ci possiamo più accontentare della visuale domestica — e questa è una dimensione che forse non traspare con evidenza dal libro — perché il diritto, e con esso il diritto del lavoro, sta diventando transnazionale. Sicuramente a livello europeo si è creata una dimensione ordina-

mentale transnazionale che rende possibile una discussione comune tra i giuristi del lavoro in quest'ambito. Probabilmente sulle ali della globalizzazione e di alcune fonti normative sovranazionali, anche europee (pensiamo alla direttiva due diligence e allo stesso regolamento sull'IA) è possibile — anzi necessaria — una discussione a livello globale.

Che cosa implica tutto questo? Il fatto che si sia formato o si stia formando uno *ius commune* del lavoro induce, da una parte, ad un riorientamento delle aree tematiche da indagare ma anche, se non soprattutto, ad un rinnovamento metodologico: dobbiamo forzatamente gettare lo sguardo fuori dai confini nazionali, nell'ordinamento multilivello. E notiamo che ciò sta già avvenendo, forse addirittura anticipatamente rispetto alla dottrina, anche nella giurisprudenza.

3. Tornando al ruolo e al compito del giurista, ed in particolare del giuslavorista, oggi, vi è un altro punto che merita una riflessione ed una chiarificazione che non vi è mai stata: anche la buona politica del diritto, vale a dire il fornire indicazioni *de iure condendo* ai policy makers, rientra nel compito del giurista; non solo quindi il fornire modelli di decisione per i giudici.

E gran parte del libro-intervista di P. Ichino verte sul ruolo che ha avuto la sua produzione, coi suoi successi e i suoi insuccessi, su questo piano.

È ovvio che, quando ci si muove in tale prospettiva, l'apporto di altre discipline (dalla sociologia alla analisi economica del diritto) è essenziale. Non solo: come è sottolineato nel libro, il miglior antidoto ai pregiudizi, spesso di segno opposto, che inducono allo stallo normativo (anche quando di interventi o correzioni legislative ci sarebbe bisogno) sarebbe l'adozione del metodo sperimentale nella concezione delle norme, per consentire l'assoggettamento dei provvedimenti normativi a verifiche empiriche ovvero ad analisi di impatto: una tecnica raffinata cui si ricorre in altri sistemi. Tra l'altro, quello della praticabilità della sperimentazione normativa in materia di lavoro è un tema ad alta intensità giuridica cui, su impulso di Pietro e Andrea Ichino, è stato dedicato il convegno internazionale organizzato dalla Fondazione Pera a Lucca già nel marzo del 2011 e su cui ho avuto modo di cimentarmi.

Giustamente si insiste allora nel libro sull'opportunità di pratiche di sperimentazione o anche solo di monitoraggio proprio per superare i veti e i pregiudizi, come si è detto spesso di segno opposto, pratiche che tuttavia sono ancora lontane dalla nostra cultura.

4. Andando oltre le suggestioni e i rilievi sui temi generali e di carattere metodologico (ruolo e tecniche del giurista oggi, rapporti tra economia e diritto, sperimentazione nell'adozione delle leggi e così via) il libro è denso di prese di posizione su temi ancora caldi ed aperti nel nostro diritto del lavoro.

La situazione attuale del mercato del lavoro è quella bene descritta dalle interviste. Ed è a macchia di leopardo: vi sono sacche di lavoro povero e di vero e proprio sfruttamento, a fronte di casi, sempre più numerosi, in cui è davvero il lavoratore a scegliersi l'imprenditore (il leit-motiv del libro, il programma politico di emancipazione del lavoro che ha in testa P. Ichino, evocato sia nel primo sia nel penultimo capitolo). Casi testimoniati dal frequente ricorso a tecniche di fidelizzazione di tipo welfaristico da parte delle imprese ovvero a tecniche di vera e propria retention (come patti di non concorrenza, clausole di durata minima a favore del datore di lavoro etc.), su cui, in apparenza contraddittoriamente con la pulsione alla valorizzazione dell'autonomia individuale, P. Ichino invita ad uno scrupoloso controllo di legittimità.

Intorno a tutto ciò, vi è ancora una situazione di arretratezza, sia pure con punte di eccellenza, delle istituzioni che "governano", forse bisognerebbe dire che "facilitano", il funzionamento del mercato del lavoro. Tra l'altro, la libertà di competere sul mercato in regime di vera

libera concorrenza dovrebbe riguardare anche le professioni e il lavoro autonomo; un filone non coltivato nel libro ma suggerito dallo stesso.

Dato questo quadro, restano irrisolti due problemi la cui soluzione invece renderebbe il nostro paese più equo e competitivo rispetto agli altri paesi, innanzitutto quelli europei. Il primo è quello del salario minimo legale, tema per il quale, proprio per superare lo stallo regolativo, occorrerebbe l'ottica sperimentale cui accennavo prima; un'ottica suggerita, ad esempio, dalla Commissione Garnero sulle misure di contrasto al lavoro povero, che, individuando proprio il salario minimo come misura necessaria anche se non sufficiente a contrastare la povertà lavorativa, ha proposto di intervenire in un numero limitato di settori caratterizzati da maggiore criticità, per poterne valutare adeguatamente gli impatti economici e sul sistema di relazioni industriali.

Dopo aver tanto confidato nella capacità di autogoverno e di autocomposizione della frammentazione sindacale da parte degli attori sociali, concordo che l'altra questione che dovrebbe essere risolta è quella di una legge sulla rappresentatività delle associazioni sindacali e datoriali (sulla quale vi sono ostacoli non tecnici ma solo di principio). Questione, tra l'altro, recentemente evocata con forza dalla nuova rimessione alla Corte costituzionale, dopo il monito disatteso di Corte costituzionale n. 231 del 2013, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 St. lav.

Sulla proposta di una riorganizzazione della tutela del lavoro personale che non passi attraverso la distinzione tra autonomia e subordinazione (una subordinazione connotata dalla sottoposizione al potere direttivo, che — suggerisce P. Ichino — ha sempre meno senso) non posso soffermarmi perché essa è al centro di una discussione che tiene banco da più di vent'anni ed è di una delicatezza e di una vastità tali che non può essere affrontata qui.

Come suggerisce, tra le righe, l'intervistatore, la posizione illustrata da P. Ichino ricorda l'idea dello Statuto dei lavori, che campeggia nel nostro dibattito, appunto, da più di vent'anni. Si può solo osservare che progressivamente l'idea di graduare le tutele non in relazione alla situazione di autonomia o subordinazione, ma in relazione alle esigenze di tutela del lavoro personale (ed anche oltre), si sta affermando nel nostro ordinamento e occorrerebbe con pazienza ricostruire oggi, all'esito di questo processo di avvicinamento o di travaso, quali sono le tutele dispensate dal diritto del lavoro alle diverse tipologie di lavoro, siano esse subordinate od autonome. La stessa norma di cui all'art. 2 del d. lgs. n. 81 del 2015, criticata da P. Ichino, contiene, al secondo comma, un prezioso riferimento alla contrattazione collettiva, cui è demandato il compito di graduare fattispecie e tutele e che talora ha sopperito alla necessità di cui si parlava.

5. Quelle evocate sono esigenze regolatorie che giacciono lì da diversi anni e il cui soddisfacimento servirebbe a fare dell'Italia un paese più equo e competitivo: sono le riforme di struttura necessarie per altre riforme.

Invece, inopinatamente, dopo due tornate riformatrici, quella del 2012 e quella del 2015, e mentre ci si attendeva che la problematica disciplina della legge Fornero con il passare del tempo lasciasse spazio all'applicazione del Jobs Act, aggregato attorno ad un'impostazione meno compromissoria, la Corte costituzionale sembra aver segnato un ritorno alla legge Fornero con le sue ambiguità ed i suoi compromessi. Salvo lo scostamento che conosciamo in materia di licenziamenti collettivi e di piccole imprese.

La previsione che le sentenze n. 59 del 2021 ed ancor più la n. 125 del 2022, sul giustificato motivo oggettivo nel regime Fornero, e il loro assist a favore della reintegrazione, non si riverberassero sul Jobs Act è stata disattesa (basti pensare alle sentenze della Corte costituzionale nn. 128 e 129 del 2024). Comunque la pensiamo, ne usciamo un po' "con le ossa rotte". Al di là

del groviglio interpretativo che si è venuto a determinare, personalmente non credo, così come non lo crede P. Ichino, che il riapprodo alla legge Fornero sia un esito soddisfacente.

Come in tanti interventi dottrinali anche in questo libro si propone una nuova riforma che sia allo stesso tempo semplificatrice e razionalizzatrice della materia, avanzando, con il consueto pragmatismo, soluzioni che godono di un certo credito nel dibattito. Non so se qualche maggioranza parlamentare avrà la forza od il coraggio di rimettere mano alla riforma, tranne forse per un intervento obbligato per i datori di lavoro, come si dice, sotto-soglia.

Ma almeno gli studiosi convengano sui punti fermi e discutano con "laicità" su quelli dubbi.

Sui punti fermi, avallati dalla Corte costituzionale, non v'è discussione: ferma restando la necessaria causalità del recesso, molteplici e non solo la reintegrazione possono essere i rimedi idonei a garantire una adeguata compensazione per il lavoratore arbitrariamente licenziato; una volta scelta la via indennitaria, privo di copertura costituzionale è il principio della integralità del risarcimento, dovendo tuttavia essere la sanzione per il licenziamento adeguata e dissuasiva.

Da qui cominciano i punti meritevoli di discussione, tra i quali vi è la difficile, se non addirittura ingovernabile, frantumazione del sistema sanzionatorio, ideata dalla legge Fornero per ragioni di compromesso politico, a seconda che sussista o non sussista il "fatto" integrante la giusta causa o il giustificato motivo. Basare su questo criterio l'individuazione del rimedio, indennitario ovvero ripristinatorio, ha prodotto una implausibile se non insensata discussione su che cosa rientra e che cosa non rientra nel cosiddetto "fatto": implausibile, se non insensata, tanto più nel caso del giustificato motivo oggettivo, come emerge dalla deludente, proprio dal punto di vista argomentativo, sentenza della Corte costituzionale n. 128 del 2024, che mi pare non abbia convinto nessuno.

Il legislatore, nel momento in cui ha continuato ad assoggettare il licenziamento per motivo economico a controllo giudiziale, prevedendo nel solo caso di esito negativo di questa verifica (tendenzialmente) il rimedio indennitario, non ha seguito la teoria del contenuto assicurativo del contratto di lavoro proposta nei diversi scritti sul giustificato motivo oggettivo da P. Ichino. E, tuttavia, questi scritti (al di là della condivisibilità o meno di singoli passaggi) aiutano a focalizzare meglio la nozione o l'essenza del giustificato motivo oggettivo e la sua diversità rispetto al motivo disciplinare: mentre il motivo disciplinare è costituito da un fatto storico preciso, il motivo economico-organizzativo è essenzialmente costituito da una valutazione prognostica. E questo spiega perché possa avere un trattamento sanzionatorio diverso, assai meglio che la artificiosa spiegazione per cui solo nel caso di licenziamento per motivo disciplinare insussistente si avrebbe una lesione della dignità del lavoratore, così come spiega, a contrario, la debolezza dell'argomentazione della Corte costituzionale dello scorso anno su che cosa rientra e che cosa non rientra nel cosiddetto "fatto".

Come sappiamo, la ciliegina sulla torta di questa convulsa stagione di riforme, controriforme, ideologismi è rappresentata dall'indizione di un referendum popolare abrogativo che, quand'anche desse esito positivo per i proponenti, praticamente lascerà le cose come già sono per mano della Corte costituzionale (salvo, come si è detto, il tema del licenziamento collettivo e delle piccole imprese).

E tutto ciò mentre, fuori dalla cittadella dei licenziamenti, ci sono problemi seri come livelli dei salari, mismatch, impatto della rivoluzione tecnologica e green, tutela di chi è ai margini. Tutti temi serissimi da cui la battaglia, in gran parte ideologica, sui licenziamenti rischia di distogliere l'attenzione.

6. In conclusione di questa inconsueta recensione, che inevitabilmente ha dovuto tralasciare molti aspetti anche attualissimi (pensiamo alla partecipazione) degli studi di una vita,

bisogna plaudire all'opera dell'intervistato e degli intervistatori. Si può ben dire che sia nato un nuovo genere scientifico-letterario di cui vi era bisogno perché le pagine scritte in passato possano, interrogate con gli occhi e la sensibilità dell'oggi, continuare a portare i loro frutti.

SCHEDA

M. BASSANELLI, A. INGRAO, C. SATTA, a cura di, *Spazi per il lavoro a distanza e per la cura. Evoluzione storico-giuridica, prospettive sociologiche e architettoniche*, Torino, Giappichelli, 2024, pp. 196, € 30,00 - Realizzato nell'ambito del progetto PRIN2022 ESCAPES - *Experimental Sustainable & Collective Architectural Places for Employees-Carers*, il volume propone un'analisi interdisciplinare che intreccia storia del diritto, diritto del lavoro, architettura e sociologia della famiglia e del lavoro, con l'obiettivo di indagare le conseguenze della progressiva perdita di centralità del luogo fisso di lavoro e le trasformazioni normative, spaziali e sociali che ne derivano. Attraverso questa prospettiva multidisciplinare, si esaminano i profondi cambiamenti indotti dal lavoro a distanza negli uffici, negli spazi domestici e urbani, nonché le ricadute che tali mutamenti producono sulla vita quotidiana delle persone e sulle loro esigenze di conciliazione tra lavoro e cura. Suddiviso in tre sezioni, il testo affronta dapprima il tema da una prospettiva storico-giuridica, ricostruendo le radici del lavoro a distanza e mostrando come i temi oggi al centro del dibattito — flessibilità, eterogeneità degli spazi lavorativi, tensione tra autonomia e subordinazione — abbiano antichi precedenti nei sistemi di lavoro a domicilio. Questo percorso storico consente di leggere le attuali trasformazioni non come fenomeni radicalmente nuovi, ma come fasi evolutive di processi già parzialmente emersi in passato. La seconda sezione analizza le ricadute sociologiche della remotizzazione, evidenziando come il lavoro da remoto incida sulla conciliazione vita-lavoro, sulle disuguaglianze di genere e sui carichi di cura, ancora oggi prevalentemente a carico delle donne. Attraverso indagini empiriche, vengono esplorati i nuovi rischi e le opportunità che il lavoro agile introduce nelle traiettorie professionali, familiari e personali. La terza sezione esplora infine le prospettive architettoniche e urbanistiche dei nuovi spazi del lavoro remotizzato, approfondendo le forme emergenti di co-working, il riuso degli spazi urbani e il potenziale rigenerativo degli spazi collaborativi in aree interne e rurali, alla ricerca di soluzioni che integrino produttività, benessere e sostenibilità. Attraverso questa analisi multidisciplinare, il volume offre strumenti teorici per comprendere e governare le sfide della trasformazione degli spazi del lavoro e della cura, in un contesto in cui la dimensione spaziale del lavoro continua a ridefinire diritti, bisogni e assetti sociali, richiedendo approcci normativi e progettuali innovativi.

S. BOLOGNA, *Le mansioni del lavoratore tra garantismo e liberalizzazione*, Torino, Giappichelli, 2024, pp. 250, € 39,00 — La disciplina delle mansioni viene esaminata nel volume in chiave storico-critica con l'obiettivo di verificare come, nei vari contesti giuridici, venga tutelata la dignità professionale del lavoratore a fronte dell'esercizio del potere datoriale di modifica della prestazione. Ne emerge un sistema caratterizzato dalla coesistenza di profili di garantismo e di liberalizzazione e dalla centralità del ruolo attribuito dalla legge all'ordinamento intersindacale nella modifica del contenuto della prestazione. Un'accentuata flessibilità si rinviene nel lavoro privato dopo la riforma del 2015, mentre una più spiccata tutela della posizione professionale del dipendente si registra nel lavoro pubblico ove non sono ammesse variazioni "al ribasso". Nel complesso l'Autore sottolinea che il processo di liberalizzazione si accompagna a frammenti di